

Provincia di Torino
Determinazione del Dirigente
del Servizio Urbanistica

Prot. n2005

OGGETTO: COMUNE DI VOLPIANO - PROGETTO PRELIMINARE VARIANTE
PARZIALE N. 7 AL P.R.G.C. - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il progetto preliminare della variante parziale n. 7 al P.R.G.C. del Comune di Volpiano, adottato dal Comune, con deliberazione del C.C. n. 12 del 24/01/2005., trasmesso alla Provincia in data 11/02/2005 (*prat. n. 18/2005*) ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 7 al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 12 del 24/01/2005 di adozione, finalizzati a introdurre alcuni adeguamenti normativi e cartografici al P.R.G.C. vigente;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione C.C. n. 12/2005 testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche ed integrazioni al P.R.G.C. vigente:

- inserire nel Piano Regolatore un tratto del tracciato della viabilità intercomunale denominata "*Gronda Metropolitana*" così come desunto dal progetto esecutivo della Provincia di Torino attuativo del P.T.C.;
- migliorare la viabilità urbana in relazione al potenziamento del rango di corso Europa che viene elevato dal P.T.C. da strada di carattere intercomunale a viabilità metropolitana;
- inserire in cartografia i progetti di razionalizzazione degli incroci della viabilità urbana discendenti dal Piano Urbano del Traffico;
- prendere in considerazione progetti di trasformazione di singoli immobili e/o unità di intervento sottoposti da privati all'ufficio tecnico che possono accelerare il

processo di recupero di fabbricati degradati nel Centro Storico, con particolare attenzione alle sinergie con il Piano di Qualificazione Urbana (PQU);

- provvedere ad alcuni marginali aggiustamenti normativi riguardanti immobili compresi nelle aree di originario impianto rurale (RRU);
- apportare correzioni ad errori interpretativi, di contenuto marginale, discendenti da segnalazioni pervenute all'ufficio tecnico da parte delle proprietà interessate;
- apportare correzioni limitate a singole aree produttive per rendere più efficace la trasformazione o corrispondere a necessità indifferibili;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35, comma 2 dello Statuto Provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

D E T E R M I N A

1. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 7 al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Volpiano con deliberazione C.C. n. 12 del 24/01/2005, le seguenti osservazioni:
 - a) la proposta di intervento "F3" sulla S.P. n. 40, pur avendo un carattere locale, deve essere valutata nel contesto delle previsioni del P.T.C. sulla **Gronda Metropolitana** (o **Anulare Esterna**). Tale gronda, secondo le previsioni del P.T.C. (per il quale la stessa **rappresenta un'indicazione strategica**) *"fungerà da secondo anello tangenziale, decongestionando la tangenziale di Torino, che ha ormai sempre più una funzione di distribuzione urbana e metropolitana, dal traffico di attraversamento proveniente dall'interno e dall'esterno della Provincia.."*. Pertanto, **per le motivazioni sopra riportate, non si ritiene condivisibile** la soluzione della rotatoria, la quale costituirebbe un elemento di rallentamento del traffico su un'asse stradale di rilevanza sovracomunale. Si ritiene più opportuno, considerando anche che il tracciato attuale della S.P. n. 40 è in rilevato rispetto al piano campagna e a Corso Europa, prevedere, in alternativa alla rotonda, uno svincolo con rampe di accesso e di uscita; si suggerisce di prendere contatto con il *"Servizio Programmazione e Pianificazione Viabilità"* della Provincia al fine di definirne le caratteristiche progettuali;

- b) per quanto concerne l'intervento "F4" si rileva un'incogruenza tra l'elaborato "Localizzazione delle modifiche" e la scheda n° F4 – Rotatoria Gronda Metropolitana "Volpiano est" (entrambi contenuti nel "Fascicolo degli estratti cartografici modificati");
 - c) si rileva che alla Variante non risultano allegati studi ed approfondimenti di carattere geologico. Si ricorda che tali elaborati sono espressamente previsti dalla normativa vigente e dagli indirizzi regionali in materia (L.R. n. 56/77, Circ. P.G.R. 18 luglio 1989 n. 16/URE e Circ P.G.R. 8 maggio 1996 n. 7 LAP e successiva Nota Tecnica Esplicativa);
 - d) infine, si ricorda che al progetto preliminare della Variante Parziale n. 7 al P.R.G.C. non risulta allegata la "Verifica di compatibilità" con il "Piano di Classificazione Acustica" redatto ai sensi della L.R. n. 52/2000; si ricorda di seguito quanto disposto L. n. 52/2000 " .. la zonizzazione è comunque predisposta in caso di approvazione o modifica degli strumenti urbanistici .. " (c. 3 art. 5) e che " .. ogni modifica degli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica e l'eventuale revisione della classificazione acustica." (c. 4 art. 5);
2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
3. **di trasmettere** al Comune di Volpiano. la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza

Torino,.....